



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 203 DI DATA 3 Maggio 2017**

OGGETTO:

Comunità delle Giudicarie – Centro integrato sito in Borgo Lares (TN), fraz. Zuclò, loc. Bersaglio. Integrazione e modifica dell'autorizzazione alla gestione di un impianto avente funzione di Centro di Raccolta Zonale, di struttura a supporto delle raccolte differenziate e di stazione di trasferimento, per l'esercizio delle attività di messa in riserva e di deposito preliminare, anche con eventuale selezione e raggruppamento, di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito territoriale della comunità delle Giudicarie (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D13).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 105 di data 31 marzo 2009 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al Comprensorio delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, alla realizzazione e alla gestione di un Centro integrato nell'allora comune di Zuclo (TN) (ora Borgo Lares), località Bersaglio, sulle pp. ff. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 e 396 in C.C. Zuclo, con funzione di stazione di trasferimento e piattaforma a supporto delle raccolte differenziate per la gestione dei rifiuti raccolti nell'ambito del servizio pubblico svolto sul territorio di competenza delle valli Giudicarie;

vista la propria determinazione n. 237 di data 27 luglio 2015 con la quale la suddetta autorizzazione è stata modificata e integrata nonché volturata, a seguito di trasformazione dell'ente per ordinamento provinciale, alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2 (di seguito Comunità);

considerato che il Centro integrato risulta organizzato e ripartito nelle seguenti sezioni:

- AREA A - *CAPANNONE* (pp. ff. 386, 387, 388): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- AREA B - *TETTOIA* (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate, CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 e 20.03.07 destinati a smaltimento;
- AREA C - *PIAZZALE INTORNO ALLA TETTOIA AREA B* (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396): area di transito e manovra dei mezzi, parcheggio dei container vuoti e stazionamento dei container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerata l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container di rifiuti allo stato solido;
- AREA D - *EDIFICIO LATO NORD DELL'AREA DI DISCARICA* (p.f. 438/1): piattaforma a supporto della raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili dei rifiuti urbani (di cucine e mense CER 20.01.08 e da giardini e parchi CER 20.02.01) e CRZ (limitatamente al CER 20.02.01);
- AREA E - *PIAZZALE INTORNO ALL'EDIFICIO AREA D* (p.f. 438/1): area per lo stazionamento di container vuoti e lo stazionamento di container pieni e chiusi dei rifiuti gestiti nell'edificio area D;
- AREA F - *PIAZZALE STERRATO* (p.f. 658/1 lato ovest): area per lo stazionamento di container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerato il tipo di pavimentazione permeabile (inerte stabilizzato) e l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container di rifiuti allo stato solido;
- AREA G - *PIAZZALE ASFALTATO E MANUFATTO IN LEGNO* (p.f. 658/1 lato est): area destinata al deposito dei container vuoti e di attrezzature varie;

vista la propria determinazione n. 94 di data 23 febbraio 2017 con la quale, previo consenso della Comunità formulato con nota di data 4 gennaio 2017, prot. n. 78/16.4.3 (ns. prot. n. 6576 di data 5 gennaio 2017), è stata rilasciata alla ditta SOGAP S.r.l. con sede legale in Tre Ville (TN), fraz. Preore, via Cesena, 13, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva con pretrattamento di selezione mediante triturazione romp sacco e vagliatura meccanica (operazione di recupero R13) dei rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione biodegradabile di cucine e mense (codice CER 20.01.08) presso le sopra indicate aree D ed E site all'interno del Centro integrato in oggetto;

rilevato che l'esercizio dell'attività di gestione della frazione biodegradabile di cucine e mense (codice CER 20.01.08) con la previsione dell'utilizzo delle suddette aree è stato affidato alla ditta SOGAP S.r.l. con determinazione del Responsabile del Servizio Igiene ambientale della Comunità n. 921 di data 30 dicembre 2016, recante ad oggetto *"Approvazione della perizia di variante n. 1 relativa al "servizio integrato di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie" affidato alla ditta SOGAP s.r.l. - Codice C.I.G. 52984188D8"* e allegato *"Atto di sottomissione n. 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 da NP.01 a NP.02"*;

vista la sopra richiamata nota della Comunità di data 4 gennaio 2017, prot. n. 78/16.4.3 (ns. prot. n. 6576 di data 5 gennaio 2017) con la quale, in conseguenza della loro cessione alla ditta SOGAP S.r.l., viene chiesto lo stralcio delle aree individuate come *"AREA D"* e *"AREA E"* dalla propria autorizzazione alla gestione del Centro integrato (determinazione n. 237 del 27 luglio 2015);

vista la nota della Comunità di data 17 gennaio 2017, prot. n. 456/16.4.3 (ns. prot. n. 28709 di data 18 gennaio 2017) con la quale viene dato l'assenso alla cancellazione dall'autorizzazione (propria determinazione n. 237 del 27 luglio 2015) sia dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) che dei rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (codice CER 20.02.01), dal momento che entrambi i suddetti due rifiuti sono attualmente gestiti solamente nelle aree D ed E del Centro integrato;

vista la richiesta della Comunità di data 13 gennaio 2017, prot. n. 1368/16.4.3 (ns. prot. n. 84203 di data 14 febbraio 2017), formalizzata in data 6 marzo 2017 (ns. prot. n. 125629), tesa a conseguire la l'integrazione dell'autorizzazione in oggetto alla gestione del Centro integrato con l'estensione della funzione di stazione di trasferimento del rifiuto urbano secco residuo (codice CER 20.03.01) all'operazione di recupero R13 (messa in riserva), da aggiungersi all'operazione di smaltimento D15 (deposito preliminare) già autorizzata;

atteso che la suddetta domanda è motivata dalla necessità comunicata dal Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione con nota di data 6 febbraio 2017, prot. n. 64294, inviata ai gestori delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presenti in provincia al fine di procedere all'adeguamento in tal senso delle autorizzazioni in essere relative ai suddetti impianti e consentire, di conseguenza, l'avvio di detti rifiuti verso gli impianti di recupero individuati dallo stesso Servizio sulla base delle previsioni del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

rilevato che con la stessa domanda la Comunità chiede la modifica della prescrizione di cui al punto 15), lettera a), della propria determinazione n. 237 di data 27 luglio 2015, riguardante la dotazione dei pozzetti stagni a presidio degli eventuali sversamenti liquidi provenienti dai depositi dei rifiuti pericolosi, revocando l'obbligo di installare in detti pozzetti una pompa fissa e prevedendo invece la possibilità di procedere al loro svuotamento mediante una pompa mobile o altro analogo dispositivo di sollevamento;

atteso che la suddetta prescrizione, derivata dall'applicazione del capitolo 3.6.2. *Indicazioni tecniche per la realizzazione dei centri di raccolta zonali* del primo aggiornamento al Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997, ha carattere generale per tutti gli analoghi impianti pubblici che gestiscono rifiuti pericolosi e ha lo scopo di consentire che eventuali sversamenti accidentali causati dall'utenza durante l'accesso ai contenitori dei rifiuti pericolosi vengano raccolti in pozzetti stagni di dimensioni ridotte, compatibili con i volumi dei singoli conferimenti, per poi essere agevolmente prelevati, tramite pompa appunto, ed infine recapitati in un sistema di accumulo di maggiori adeguate dimensioni;

considerato che nel Centro integrato in questione lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene all'interno del capannone (AREA A) dotato di pavimentazione industriale in calcestruzzo armato impermeabile e che la costante presenza in loco del personale addetto alla gestione dell'impianto può garantire adeguate tempistiche di intervento per l'aspirazione dei liquidi dai suddetti pozzetti anche nel caso vengano utilizzate pompe mobili al posto di pompe fisse dedicate;

ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta della Comunità volta alla modifica nei termini come sopra riportati della prescrizione di cui al punto 15), lettera a), della propria determinazione n. 237 di data 27 luglio 2015;

considerato che la funzione di stazione di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati viene esercitata nel Centro integrato in un settore della tettoia (AREA B) delimitato da strutture in cemento armato (silo aperto);

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e in particolare l'articolo 6, comma 4, che dispone che i progetti dei CRZ non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale;

sentito per le vie brevi l'Ufficio Valutazioni ambientali, secondo il quale le richieste della Comunità, che consistono essenzialmente nello stralcio dalla propria autorizzazione delle aree D ed E del Centro integrato cedute alla ditta SOGAP S.r.l. per esercitarvi la gestione della frazione biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08), nell'implementazione della funzione della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani indifferenziati anche all'operazione di messa in riserva (operazione di recupero R13) e nella modifica della prescrizione di cui al punto 15), lettera a), della determinazione n. 237 di data 27 luglio 2015, non richiedono la necessità di essere sottoposte preventivamente alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti (di seguito Piano), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il quarto aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 21 dicembre 2014, il quale definisce il Centro integrato come *"Centro finalizzato all'attività svolta dal gestore pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti"*;

rilevato che lo stesso aggiornamento del Piano individua come Centro integrato tutta l'area della discarica di Zuclò, nonché le pp.ff. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 e 396 in C.C. Zuclò e la p.f. 658/1 in C.C. Zuclò I[^] parte;

visto il terzo aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 di data 18 agosto 2006, il quale definisce i CRZ "*centri di conferimento dei rifiuti in modo differenziato*", stabilendo che presso detti centri possono conferire i rifiuti "*sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia (soprattutto) le utenze del mondo imprenditoriale, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del centro*";

considerato che lo stesso terzo aggiornamento del Piano prevede che le Stazioni di trasferimento possano essere funzionali, a regime, al conferimento dei rifiuti sia ad impianti di recupero (es. termovalorizzatore) che ad impianti di smaltimento (discarica), stabilendone altresì al paragrafo 6.13.8 i criteri tecnici minimali, al fine di ridurre i potenziali impatti delle emissioni odorigene derivanti dallo scarico e dallo stoccaggio del rifiuto residuo e dovute alla decomposizione della frazione umida presente nel residuo stesso;

considerato che tra i suddetti criteri è previsto che, qualora si preveda la permanenza del rifiuto all'interno della struttura per un periodo di tempo superiore alle 48 ore dal conferimento, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di aerazione forzata che mantenga in depressione le suddette sezioni e che sia munito di un'unità terminale di filtrazione dell'aria prima del suo rilascio in atmosfera, le cui caratteristiche prestazionali devono essere concordate con l'ente che rilascia l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;

atteso che a seguito dell'adozione delle misure previste dal terzo aggiornamento del Piano, in provincia di Trento il rifiuto urbano indifferenziato si è modificato sostanzialmente con la progressiva riduzione della componente biodegradabile presente al suo interno, talché nel quarto aggiornamento del Piano viene stabilito al Capitolo 3.7 che può ora ritenersi ingiustificata, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, l'adozione puntuale dei requisiti tecnici minimali previsti dal Piano;

rilevato in particolare che il suddetto quarto aggiornamento del Piano individua una soglia di 115 kg/ab.eq. riferita al quantitativo annuo, per ogni specifico bacino di raccolta, di frazione merceologica biodegradabile presente nel rifiuto urbano residuo, al di sotto della quale i requisiti tecnici stabiliti dal terzo aggiornamento del Piano non sono più vincolanti ma devono essere considerati come elementi di valutazione da correlare a criteri di efficacia ed economicità;

rilevato dalla documentazione agli atti (nota della Comunità di data 18 giugno 2015, prot. n. 5981/16.4.2, ns. prot. n. 322068 di data 18 giugno 2015) che nel 2014 nel territorio di competenza la quantità di frazione biodegradabile presente nel rifiuto urbano residuo è stata pari a 57,81 kg/ab.eq./anno, dunque ben al di sotto della soglia stabilita dal quarto aggiornamento del Piano;

considerato che il terzo aggiornamento del Piano, nel definire le aree idonee per la localizzazione degli impianti di competenza provinciale, qual è quello in oggetto, nonché le misure di valutazione e verifica (capitolo 3.2 della parte strategica), individua in 100 m per le piattaforme di raccolta, inclusi i CRZ, e in 200 m per le stazioni di trasferimento, la distanza da centri abitati e abitazioni sparse al di sotto della quale "*è necessario considerare le situazioni di eventuale compromissione della sicurezza o di grave disagio degli abitanti dei centri abitati o delle abitazioni sparse, sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti, posti in vicinanza dell'area dove vengono svolte le operazioni di trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto*";

ritenuto che la contenuta presenza di frazione biodegradabile (frazione putrescibile + verde lignocellulosico) nel rifiuto urbano residuo indifferenziato prodotto nel territorio delle Comunità delle Giudicarie, associata ad una distanza superiore ai 200 m della suddetta tettoia dalle prime abitazioni sparse, facciano venir meno i presupposti per ipotizzare possibili situazioni di compromissione della sicurezza o di grave disagio degli abitanti connesse alla gestione dei rifiuti;

rilevato dalla documentazione agli atti (nota della Comunità di data 18 giugno 2015, prot. n. 5981/16.4.2, ns. prot. n. 322068 di data 18 giugno 2015) che il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi gestiti presso il Centro Integrato non supererà in nessun caso i 50 Mg, talché all'attività in oggetto non si applica la procedura di Autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono da intendersi ricomprese nelle operazioni di stoccaggio R13 e D15, nonché in tutte le altre operazioni preliminari codificate R12 e D13, nelle quali in quanto non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Comunità, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;

ritenuto inoltre opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale il deposito promiscuo in un unico deposito di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine di *accorpamento* (o *travasato* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazioni R13 e D15);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, serbatoio, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione R12 qualora propedeutica al successivo recupero e con l'operazione D13 nel caso fosse propedeutica al successivo smaltimento;

ritenuto di dover precisare che il carico costituito da rifiuti raggruppati (sia pericolosi che non pericolosi) appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'eventuale rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travasamento*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo e in falda, emissioni di vapori, ...);

atteso che le operazioni di *raggruppamento* tra rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, ambiente e trasporti (in seguito *Circolari*);

vista la nota dell'Agenzia per la Depurazione – Servizio Gestione degli impianti, competente in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di data 22 settembre 2016, prot. n. 496122, con la quale, su richiesta del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 4 maggio 2016, prot. n. 254148, vengono fornite aggiornate indicazioni interpretative riguardo la gestione degli impianti pubblici di raccolta dei rifiuti, mirate a garantire una puntuale ed omogenea applicazione della pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani e della normativa di settore vigente (L.P. 5/1998, art. 6, comma 3*bis*);

rilevato in particolare dalla suddetta nota che nel CRZ possono essere conferiti tutti i rifiuti oggetto di raccolta differenziata, compresa dunque la frazione residua, senza che a tali conferimenti siano applicate specifiche formule di tariffazione ulteriori oltre a quelle adottate ordinariamente dal gestore del servizio per la medesima frazione merceologica;

vista la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

vista la propria determinazione n. 341 di data 23 settembre 2015 con la quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione del centro integrato in questione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e degli articoli 8-*bis* e 102-*ter* del T.U.L.P., relativamente alla gestione dei rifiuti urbani biodegradabili e dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione;

ritenuto di poter procedere all'integrazione e modifica dell'autorizzazione in parola, così come richiesto dalla Comunità in data 4 gennaio 2017, prot. n. 78/16.4.3 (ns. prot. n. 6576 di data 5 gennaio 2017) e con domanda di data 13 gennaio 2017, prot. n. 1368/16.4.3 (ns. prot. n. 84203 di data 14 febbraio 2017), formalizzata in data 6 marzo 2017 (ns. prot. n. 125629);

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, per quanto non espressamente abrogato dall’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”;

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e in particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell’art. 102 bis;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1) di modificare e integrare come segue l’autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 105 di data 31 marzo 2009, già volturata, modificata ed integrata con propria determinazione n. 237 di data 27 luglio 2015.

La Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, è autorizzata ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione di un Centro integrato sito nel comune di Borgo Lares

(TN), frazione Zuclò, località Bersaglio, sulle pp. ff. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 e 396 in C.C. Zuclò, e p.f. 658/1 in C.C. Zuclò I^a parte, presso la locale discarica per rifiuti non pericolosi urbani e assimilabili, comprensivo di Centro di Raccolta Zonale (CRZ) della potenzialità di **100 Mg/anno**, struttura a supporto delle raccolte differenziate della potenzialità di **8.500 Mg/anno** e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati della potenzialità di **6.000 Mg/anno**, funzionale alla raccolta dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito di competenza corrispondente al territorio della Valli Giudicarie, previa messa in riserva e deposito preliminare, anche con eventuale selezione e raggruppamento (operazioni di recupero R13 - R12 e di smaltimento D15 - D13), conformemente a quanto contenuto nelle note della Comunità di data 4 gennaio 2017, prot. n. 78/16.4.3 (ns. prot. n. 6576 di data 5 gennaio 2017), e di data 17 gennaio 2017, prot. n. 456/16.4.3 (ns. prot. n. 28709 di data 18 gennaio 2017), nonché nella domanda di data 13 gennaio 2017, prot. n. 1368/16.4.3 (ns. prot. n. 84203 di data 14 febbraio 2017), formalizzata in data 6 marzo 2017 (ns. prot. n. 125629), secondo quanto stabilito dal presente provvedimento, con riferimento anche alle tabelle e alla planimetria allegate alla presente determinazione;

- 2) di stabilire che la situazione aggiornata relativa alla gestione dei rifiuti è quella riportata nelle tabelle e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento, mentre quella relativa alle zone operative autorizzate del Centro integrato è quella di seguito riportata:
 - AREA A - *CAPANNONE* (pp. ff. 386, 387, 388): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
 - AREA B - *TETTOIA* (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate, CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 e 20.03.07 destinati a smaltimento;
 - AREA C - *PIAZZALE INTORNO ALLA TETTOIA AREA B* (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396): area di transito e manovra dei mezzi, parcheggio dei container vuoti e stazionamento dei container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerata l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, **sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;**
 - AREA F - *PIAZZALE STERRATO* (p.f. 658/1 lato ovest): area per lo stazionamento di container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerato il tipo di pavimentazione permeabile (inerte stabilizzato) e l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, **sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;**
 - AREA G - *PIAZZALE ASFALTATO E MANUFATTO IN LEGNO* (p.f. 658/1 lato est): area destinata al deposito dei container vuoti e di attrezzature varie;
- 3) di stabilire che la Comunità è tenuta a valutare costantemente l'eventuale necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e della parte prima, titolo II, del T.U.L.P., in relazione alla natura specifica e allo stato fisico dei rifiuti gestiti presso il centro integrato in oggetto;
- 4) di stabilire che il quantitativo massimo istantaneo di **stoccaggio dei rifiuti classificati pericolosi** presso il Centro integrato non deve **mai superare i 50 Mg**;

- 5) di stabilire che, conformemente all'organizzazione dell'impianto autorizzata con il presente provvedimento, nelle aree aventi funzione di CRZ possono essere stoccati i rifiuti conferiti dalle attività di enti e imprese operanti nell'ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie, sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio, mentre nelle aree aventi funzione di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e di stazione di trasferimento possono essere conferiti soltanto i rifiuti raccolti dal gestore del servizio pubblico nell'ambito della propria attività istituzionale svolta nel territorio di competenza (Comunità delle Giudicarie);
- 6) di stabilire che l'ambito territoriale di riferimento dell'impianto è quello individuato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e nel Progetto di riorganizzazione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani elaborato dalla Comunità delle Giudicarie, nella sua forma approvata secondo la procedura di cui all'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e del quale la Comunità dovrà in ogni caso tenere conto in relazione al suo stato di effettiva attuazione;
- 7) di consentire che all'interno di una stessa unità di deposito (container o cumulo) del Centro integrato siano raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato graficamente nelle tabelle dei rifiuti autorizzati riportate in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
 - i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
 - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
 - l'impianto di destinazione (per recupero o smaltimento) deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici CER facenti parte del carico e con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
- 8) di stabilire che sulle aree autorizzate del Centro integrato possono essere effettuate le operazioni di selezione manuale dei rifiuti in generale, per migliorarne la qualità, e di condizionamento volumetrico (pressatura, imballaggio,...) dei rifiuti solidi non pericolosi (esclusi i R.A.E.E.), finalizzato all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;
- 9) di stabilire che il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
 - a) l'intera area deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - b) in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo con gli orari di apertura;
 - c) deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - d) deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;

- e) l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - f) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato al successivo punto 10), lettera a);
 - g) il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro non deve risultare incustodito;
- 10) di stabilire che i depositi dei rifiuti e l'esercizio delle attività di gestione del Centro integrato sono subordinati alle seguenti prescrizioni e devono rispondere ai seguenti requisiti:
- a) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali. Nella zona di accesso ai container, provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico, devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche mobile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti liquidi;
 - b) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per l'area di manovra al punto 9), lettera f), in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera a);
 - c) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
 - d) è vietato costituire depositi di rifiuti al di fuori di quelli specificamente individuati;
 - e) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - f) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
 - g) è vietato miscelare rifiuti pericolosi, anche aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine la eventuale presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella medesima unità di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
 - h) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

- i) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato per tipologie omogenee nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- j) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, anche a mezzo di sistemi mobili, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;
- k) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- l) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- m) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13);
- n) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- o) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- p) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere almeno pari ad 1 m² per ogni Mg di rifiuto;
- q) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- r) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- s) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- t) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio e recupero di rifiuti diverse da quelle autorizzate con il presente provvedimento;
- u) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- v) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;

- w) la gestione dei R.A.E.E. deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- 11) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 12) di stabilire che ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- 13) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune disposizioni normative, differenziate a seconda del regime inerente lo stoccaggio o la raccolta, relative:
- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - c) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione per il trasporto (art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - d) all'adesione al sistema "SISTRIP" (D.M. 30 marzo 2016, n. 78);
 - e) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 14) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i soggetti terzi ai quali conferisce i rifiuti siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e alle caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di conferimento e di stoccaggio e la destinazione finale; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 15) di stabilire che la scadenza della presente determinazione è la medesima della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 105 di data 31 marzo 2009, vale a dire il **31 marzo 2019**; l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;
- 16) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 17) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

- 18) di dare atto che la Comunità, in quanto ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di stoccaggio di rifiuti di cui al presente provvedimento;
- 19) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità delle Giudicarie e, per conoscenza, al Comune di Borgo Lares (TN), all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica e all'Agenzia per la depurazione – Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- 20) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



LMO/om

Allegati:

- planimetria A (aree A, B e C);
- planimetria D (aree F e G);
- tabelle dei rifiuti autorizzati raggruppati per aree.

Allegato - Rifiuti ammessi al Centro integrato

AREA A – CAPANNONE (pp. ff. 386, 387, 388 C.C. Zuclò I[^]): CRZ e piattaforma a supporto delle raccolte differenziate.

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
15 01 04	Imballaggi metallici	30	R13	cassonetto, campana, big-bag, container o a terra
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	30	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o a terra
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
15 01 11*	Imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
16 01 07*	Filtri dell'olio	2	R13 – D15	cassonetto, container o cassa
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	2	R13	cassa
20 01 10	Abbigliamento	60	R13	cassonetto, campana, big-bag, container, roll o cassa
20 01 13*	Solventi	1	R13 – D15	cassa
20 01 14*	Acidi	1	R13 – D15	cassa
20 01 19*	Pesticidi	1	R13 – D15	cassa
20 01 25	Oli e grassi commestibili	5	R13	cassa
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	5	R13	cisterna con doppia camera
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	5	R13 – D15	cassa
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	2	R13 – D15	cassa
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	10	R13 – D15	cassa, cassonetti, big-bag
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160601* e 160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	10	R13	cassa
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20	R13	cassa
20 01 23*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione • 1.2 Frigoriferi • 1.3 Congelatori • 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti • 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003 	50	R13	a terra

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 36	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici”⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 Lavatrici • 1.6 Asciugatrici • 1.7 Lavastoviglie • 1.8 Apparecchi per la cottura • 1.9 Stufe elettriche • 1.10 Piastre riscaldanti elettriche • 1.11 Forni a microonde • 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti • 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento • 1.14 Radiatori elettrici • 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani • 1.16 Ventilatori elettrici • 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria 	50	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE a terra
20 01 35*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici”⁽¹⁾ Raggruppamento 3 – TV E MONITOR</p>	20	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE
20 01 36	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici”⁽¹⁾ Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 Mainframe • 3.1.2 Minicomputer • 3.1.3 Stampanti • 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.3 Notebook • 3.2.4 Agende elettroniche. • 3.2.5 Stampanti. • 3.2.6 Copiatrici. • 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. • 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. • 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. • 3.2.10 Fax. • 3.2.11 Telex. • 3.2.12 Telefoni. 	20	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE a terra





C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. • 3.2.14 Telefoni senza filo. • 3.2.15 Telefoni cellulari. • 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. • 4.1 Apparecchi radio. • 4.2 Apparecchi televisivi. • 4.3 Videocamere • 4.4 Videoregistratori. • 4.4 Registratori hi-fi. • 4.6 Amplificatori audio. • 4.7 Strumenti musicali. • 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. • 5.1 Apparecchi di illuminazione. <p>Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2005, n. 185</p>			
20 01 21*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.2 Tubi fluorescenti. • 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. • 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. • 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 	3	R13	secondo fornitura circuito RAEE
	Totale capacità rifiuti pericolosi	108		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	234		
	Totale capacità di stoccaggio	342		


* rifiuto pericoloso

(1) RAEE provenienti dai nuclei domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (Art. 4, c. 1, lett. l), del D.Lgs. 49/2014).


AREA B – TETTOIA (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396 C.C. Zuclò I^): CRZ, piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e stazione di trasferimento.

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	60	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	120	R13	container o a terra in area compartimentata
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	10	R13 – D15	big-bag in container
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	10	R13 – D15	big-bag in container
10 01 03	Ceneri leggere di torba e legno non trattato	10	R13 – D15	big-bag in container
15 01 02	Imballaggi in plastica	120	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 03 17 02 01 20 01 38	Imballaggi in legno Legno Legno	120	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	120	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 07	Imballaggi in vetro	200	R13	container o a terra in area compartimentata
16 01 03	Pneumatici fuori uso	30	R13	container o a terra in area compartimentata
17 02 02 20 01 02	Vetro Vetro	20	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
17 02 03 20 01 39	Plastica Plastica	120	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
17 04 07 20 01 40	Metalli misti Metalli misti	120	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
17 06 04 17 08 02 17 09 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801* Rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	150	D15 – D13	container o a terra in area compartimentata
20 01 01	Carta e cartone	120	R13	container o a terra in area compartimentata
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	20	R13 – D15	big-bag, container o cassa
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	200	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
20 03 07	Rifiuti ingombranti	120	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
	Totale capacità rifiuti pericolosi	0		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	1.670		
	Totale capacità di stoccaggio	1.670		

-  DELIMITAZIONE CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCLO
-  AREA A (CAPANNONE)
-  AREA B (TETTOIA)
-  AREA C (SPAZIO DI MANOVRA E PARCHEGGIO CONTAINER)



PAT/RES156-01/04/20 - Allegato Nobile 1/04/20



COMUNITA' TERRE GIUDICARE
CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCOLO (TN)
 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INTERVENIRE CENTRO RACCOLTA ZUCOLO E STAZIONE TRASFERIMENTO SCOTARDA ORIANICA
PLANIMETRIA CENTRO INTEGRATO - area nord - scala a vista

ALLEGATO D

- DELIMITAZIONE AREA
- AREA 1
- AREA 2

PAT/RS158-01/2015-0179485 - Allegato D_tecnico 7 (AUT)